

# CITTA' DI PRESICCE

#### PROVINCIA DI LECCE

#### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Atto n. 25

22/11/2013

Del

Oggetto: Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni per l'esercizio

finanziario 2013. Determinazioni.

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di Novembre alle ore 12.00 presso la Sede Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO**DOTT. GUIDO APREA** 

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

PARERE PARERE FAVOREV

DATA 22/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE PARERE FAVOREV

DATA 22/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune: DOTT. ROBERTO ORLANDO

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### Con i poteri del Consiglio Comunale

**PREMESSO** che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

**TENUTO CONTO** che l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale Considerato che tale aumento, particolarmente gravoso nell'attuale fase di recessione economica, acuisce ulteriormente le difficoltà in cui versano le famiglie e le imprese, facendo crescere da un lato la richiesta di sussidi e, dall'altro, il rischio di chiusura delle attività produttive ed economiche con conseguente ulteriore perdita dei posti di lavoro;

Richiamato l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- ✓ applicare la TARES con criteri meno rigidi di quelli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga";
- ✓ introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle già previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE nonché l'introduzione di esenzione per quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio;
- ✓ finanziare le agevolazioni attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea di contribuenti o, in alternativa, con risorse generali di bilancio. In questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio;
- ✓ ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

**RICORDATO** che questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

#### **VISTI:**

- Il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
- Il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti;
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":

• Il d.l. 102/2013 con il quale è stato prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013;

**TENUTO CONTO** che le modalità applicative del prelievo a copertura dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti sono in fase di evoluzione normativa, in quanto sono allo studio nuove forme di prelievo fiscale;

**RILEVATO** che con la conversione del D.L. 102/2013 è stato stabilito che i Comuni, anche per l'anno 2013, possono continuare ad applicare la TARSU, determinando i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed utilizzati per l'esercizio finanziario 2012, fatta salva comunque la applicazione di € 0,30 per mq ad esclusivo vantaggio dello Stato;

**RITENUTO** opportuno, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte in sede di conversione del D. L. 102/2013 ed in vista dei futuri cambiamenti dello scenario normativo di riferimento, di confermare per l'anno 2013 il regime tributario della TARSU previsto dal D.Lgs. n. 507/1993;

## **CONSIDERATO:**

- Che l'applicazione della TARSU per l'anno in corso comporta un contenimento delle tariffe a carico dei contribuenti, certamente meno onerose rispetto al regime tributario della TARES;
- Che il contenimento del prelievo tributario locale, in un momento in cui i nuclei familiari e le aziende produttive sono in forte sofferenza sotto l'aspetto finanziario, rappresenta un significativo aiuto per la collettività;

**VERIFICATO** che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013 è quantificato in € 585.000;

VISTO il prospetto riportato sotto l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riferito ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 2013; **DATO ATTO** che l'equilibrio finanziario del bilancio per l'anno in corso viene comunque assicurato senza alcun aumento delle tariffe Tarsu che, pertanto, restano confermate nella misura applicata per l'anno 2012;

**VISTO** l'allegato prospetto contenente le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013 (allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale <a href="http://www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> ;

#### VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nonché il Regolamento per l'applicazione della TARSU;

**RITENUTA** propria la competenza a deliberare sulla questione in quanto, nel caso di specie, siamo in presenza di scelte fondamentali in materia di imposizione locale;

#### **DELIBERA**

- 1. **FARE PROPRIE ED APPROVARE** le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate
- 2. **CONFERMARE ED APPROVARE** per l'esercizio finanziario 2013 l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti secondo il disposto normativo di cui al D. .Lgs. n. 507/1993, già in vigore per l'anno 2012;
- 3. **DARE ATTO** che per l'anno 2013 trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 22/11/2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4. **CONFERMARE** le tariffe della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni già in vigore nell'anno 2012 anche per il corrente esercizio finanziario;
- 5. **INVIARE** ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013, stabilendo altresì le seguenti tempistiche di pagamento: 31 gennaio 31 marzo -31 maggio e 31 luglio;
- 6. **DARE ATTO** che trova comunque applicazione la maggiorazione TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011
- 7. **STIMARE** in € <u>614.250,00</u> il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013, derivante dall'applicazione delle tariffe in vigore, comprensivo dell'addizionale provinciale;
- 8. **DARE ATTO** che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al 92,74%;
- 9. **INVIARE** entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993;
- 10. TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
- 11. **DARE ATTO** che gli allegati A (Determinazione dei costi del servizio) e B (Tariffe TARSU anno 2013), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 12. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Allegato A)

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Comune di PRESICCE (Prov. Lecce.)

**UFFICIO TRIBUTI** 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

## PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO ESERCIZIO 2013

Ris Cap.		ENTRATE
	Importo	
	Tassa smaltimento rifiuti	625.950,00

TOTALE E	NTRATE	

INT.	SPESE <sup>1</sup>	Importo
<i>01</i>	Personale e oneri contributivi (int. 01)	33.000,00
02-03	Acquisto di beni e servizi vari)	24.800,00
1090503	Prestazioni di servizi (int. 03)	
	Spese di raccolta e di smaltimento rifiuti (indifferenziata e differenziata)	555.000,00
1090505	Trasferimenti (int. 05)	
	ARO - ATO	16.962,88
1090506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi (int. 06)	
1090507	Imposte e tasse (int. 07)	1.000,00
1090508	Oneri straordinari della gestione corrente (int. 08)	
TOTALE	COSTI DI GESTIONE	630.762,88

RAPPORTO DI COPERTURA =  $\frac{\text{ENTRATE x } 100}{\text{SPESE}} = \frac{614.250,00x\ 100}{630.762,88} = 92,74\%$ 

Allegato B)

## **TARIFFE TARSU ANNO 2013**

Comune di PRESICCE (Prov. Lecce)

## **UFFICIO TRIBUTI**

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	

## TARIFFE ANNO 2013

Cat.	Descrizione	2012 Ta	riffa al mq.	2012 Tariffa
compi	resa ex-ECA	2013 tai	riffa al mq	
1	Abitazioni- collettività e convivenze, esercizi alberghic	eri	1,33	1,46
	1,46			
2	Pubblici uffici, studi professionali, agenzie, etc	2,62	2,88	2,88
3.1	Ortofrutticoli, supermercati, alimentari, macellerie, lo	ocande,caf	fe, bar, pastic	ccerie sale da
ballo,	ristoranti	3,06	3,37	3,37
3.2	Esercizi commerciali in genere	2,95	3,25	3,25
4	Stabilimenti industriali ed artigianali	1,47	1,62	1,62
5.1	Locali di falegnameria	3,57	3,93	3,93
5.2	Locali per lavorazione capi di abbigliamento	3,13	3,44	3,44
6	Locali per lavor. Agroalimentari	6,28	6,91	6,91
7	Oleifici	6,10	6,71	6,71

8	Calzifici	4,69	5,16	5,16
9	Musei, teatri, biblioteche, scuole	0,85	0,94	0,94

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

F.to DOTT. GUIDO APREA

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE					
lo sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune					
per la prescritta pubblicazione il	per rimane	rvi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per			
gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordina	amento degli Enti Locali n. 267 del 1	18.8.2000			
Presicce, li					
L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO	IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE			
F.to Maria Tonina COLETTA	F.to: Salvatore BRIGANTE	F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO			
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA  E' stata trasmessa con lettera prot. n del al CO.RE.CO. per il controllo;  Decorsi dieci girni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3°, T.U. n. 267/2000)  perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  Avendo il CO.RE.CO. comunicato di on aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv. N del prot sez					
Presicce li		IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO			
La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio					
Presicce li		IL SEGRETARIO COMUNALE			